

Pagina iniziale>Diritto di famiglia e successioni>**Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria**

**Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria**

Un minore può avere bisogno di una nuova famiglia in quanto orfano o con genitori risultati inadatti a prendersene cura. L'espressione "famiglia affidataria" può inoltre essere definita in modi diversi nei paesi dell'UE.

Tutti i tipi di collocamento di un minore presso una famiglia affidataria con una o più persone o presso un istituto (orfanotrofo, casa famiglia) in un altro paese dell'UE rientrano nell'ambito d'applicazione del [regolamento Bruxelles II bis](#).

Un giudice o un'autorità che prevede di collocare un minore presso una famiglia affidataria o un istituto in un altro paese dell'UE deve consultare le autorità di tale paese prima di ordinare il collocamento. Per decidere quale tipo di consulenza sia necessario, il regolamento rinvia alla legislazione nazionale: se tale affidamento richiede l'intervento dell'autorità pubblica dello Stato ove viene collocato il minore (nel caso in cui quindi fosse considerato un caso interno), è necessario ottenere il consenso delle autorità dello Stato destinatario per un collocamento transfrontaliero analogo prima di ordinare tale collocamento.

Se non è richiesto l'intervento dell'autorità pubblica in un caso nazionale analogo nello Stato in cui viene affidato il minore, allora le autorità devono solamente essere informate di tale collocamento.

L'ordinamento nazionale e le procedure di ciascun paese dell'UE definiscono l'espressione "famiglia affidataria", in particolare se interessa i parenti.

**Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.**

Ultimo aggiornamento: 15/04/2020

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

**Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria - Italia**

**1 La legislazione nazionale impone una consultazione preventiva e l'ottenimento del consenso prima del collocamento transfrontaliero di un minore? Indicare le eventuali eccezioni.**

La legislazione italiana, al momento, non ha regole specifiche per la procedura di consultazione preventiva, di cui all'art. 56, par. I, del Reg. 2201 del 2003. Tuttavia, secondo le disposizioni aventi carattere generale, un collocamento cd. "eterofamiliare" del bambino (ossia il collocamento presso persone diverse dai genitori) richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria competente.

Nel caso in cui si stia valutando un collocamento di un minore in Italia, ai sensi del menzionato art. 56, è opportuno consultare, anche solo per le informazioni necessarie, l'autorità centrale italiana, che può anche offrire assistenza (Ministero della giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Autorità centrale, via D. Chiesa, 24 – 00136 Roma; tel. +39 06 6818.8535; e-mail: [autoritacentrali.dgmc@giustizia.it](mailto:autoritacentrali.dgmc@giustizia.it)).

**2 Se sono richiesti la consultazione e il consenso preventivi, quale autorità deve essere consultata e dare il consenso?**

Il collocamento eterofamiliare richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria; in mancanza di norme specifiche, prima del collocamento è meglio consultare l'autorità centrale italiana. Si specifica che la mancanza di norme domestiche di disciplina del collocamento transfrontaliero impone agli organi giudiziari italiani di autorizzarlo in applicazione analogica del regime dell'affidamento definito dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 184 del 1983. Per un collocamento di un bambino in Italia, pertanto, occorre ottenere l'intervento del giudice italiano.

**3 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti).**

Non ci sono norme nazionali specifiche

**4 Che cosa si intende per "famiglia affidataria" ai sensi del diritto nazionale?**

Il diritto nazionale non definisce il concetto di "foster family", che nell'ordinamento giuridico italiano può essere tradotto nel senso di "famiglia affidataria". L'istituto è però regolato dalla Legge n. 184 del 1983 e da queste norme si ricava che "famiglia affidataria" è una famiglia (una coppia con o senza figli comuni; oppure persone singole) che provvede alla custodia di un bambino rimasto senza l'assistenza e la protezione dei propri genitori naturali.

**5 Il concetto di "famiglia affidataria" comprende anche i parenti? In caso di risposta affermativa, quali?**

In virtù del diritto nazionale (v. art. 2 della legge n. 184 del 1983), il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso. In mancanza di una definizione normativa, è opinione comune che per famiglia affidataria si faccia riferimento a persone diverse dai genitori. Il diritto nazionale, al riguardo, non distingue tra parenti ed estranei; tuttavia, nel caso di allontanamento del bambino dalla sua famiglia, il giudice deve prima verificare se è possibile un collocamento presso parenti e, in mancanza, può valutare contesti di persone estranee.

Ultimo aggiornamento: 30/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.